

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, MAZZOLI, DELLA PORTA e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1979

Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Dal contenuto dei decreti del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, n. 11, sul « trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste » e 24 luglio 1977, n. 616, sulla « attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 », nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla « dirigenza statale », chiaramente si evince la precisa volontà del legislatore di affidare ad una organizzazione appropriata, qual è il Corpo forestale dello Stato, le competenze statali in materia di interventi di difesa dell'ambiente. I decreti del Presidente della Repubblica n. 11 e n. 616 riconoscono inoltre l'atipicità e l'organizzazione di Corpo di polizia speciale con ordinamento di Corpo armato del Corpo forestale e quindi la esigenza di mantenere il personale forestale per le sue funzioni di polizia, alle dipendenze dello Stato, conservandone l'unitarietà di struttura, di reclutamento e di inquadramento, proprio per l'assolvimento di

quei compiti di difesa della natura e di assetto ecologico del territorio che per la loro complessità, grandiosità e interdipendenza internazionale travalicano indubbiamente la sfera delle responsabilità e degli interessi locali.

Il personale dei ruoli dell'agricoltura ha avuto invece, come è noto, sorte diverse.

D'altra parte il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 chiarisce senza possibilità di equivoci il preciso indirizzo politico espresso nel decreto del Presidente della Repubblica n. 11, allorchè stabilisce per il Corpo forestale dello Stato un numero di posti tecnici dirigenziali di ampiezza pressochè uguale a quella, sommata, di tutti i servizi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La atipicità del Corpo forestale è poi sottolineata, sempre nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748, dall'attribuzione in quadro *ad hoc* delle funzioni dirigenziali ai forestali.

Tre leggi confermano la scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo fore-

stale dello Stato in materia di difesa dell'ambiente naturale.

La prima legge, n. 269 del 22 maggio 1973, « disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento », ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, affidano ai forestali la vigilanza sulla complessa materia, che si innesca nel grande quadro della protezione del manto verde, in quanto le qualità genetiche dei materiali forestali di propagazione commercializzati costituiscono la garanzia migliore del positivo risultato degli impianti. La moderna genetica, infatti, sottolinea sempre più l'esigenza di garantire il valore colturale del seme ed il perfetto stato sanitario delle piantine quale base indispensabile per una concreta e lungimirante politica forestale.

La seconda legge, n. 47 del 1° marzo 1975, « norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi », che si situa anch'essa fra i provvedimenti a tutela dell'ambiente naturale, chiama il Corpo forestale dello Stato a costituire Gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego, coordinati da Centri operativi ed alle dipendenze di un apposito Servizio centrale, per la lotta contro il flagello del fuoco nei boschi. L'impiego primario del Corpo forestale dello Stato nella tematica degli incendi boschivi è connaturato, come tutti gli altri compiti a protezione della natura, con la particolare preparazione professionale dei forestali.

Ogni giorno più preoccupante è il flagello del fuoco nei boschi: i danni interessano ogni anno circa centomila ettari di foreste e di zone verdi. Negli ultimi tempi, specialmente, gli ettari di verde distrutto o danneggiato dal fuoco hanno largamente superato, ogni anno, la media delle superfici rimboschite. Sono state così annullate le finalità della stessa reforestazione che tendono ad aumentare l'area forestale del nostro Paese. Per ben comprendere la enormità dei danni causati da un incendio boschivo, è sufficiente considerare che essi non sono solamente di natura « diretta », cioè di carattere economico nel senso della perdita del materiale legnoso e della spesa per il ripristino del manto vegetale, ma sono soprattutto danni di natura « indiretta » ed « ecologica », con conseguenze dirette sul dissesto idrogeologico, sul deterioramen-

to del paesaggio, sulla distruzione della flora e della fauna, sull'alterazione dell'ambiente biotico.

Dalle statistiche di cui si dispone si evince chiaramente che nella maggior parte dei casi gli incendi boschivi sono di natura colposa, in correlazione diretta con l'aumento della motorizzazione, con l'intensificarsi del movimento turistico nelle zone di interesse naturalistico, con la mancata osservanza delle necessarie cautele, con la carenza di una adeguata coscienza e quindi di una educazione ecologica.

I forestali, nei periodi di minor impegno nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi, sono chiamati ad intensificare i servizi istituzionali di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, di lotta contro gli inquinamenti dell'aria, delle acque, di tutela delle fonti idriche e alimentari, in una parola ad intensificare i servizi di polizia ecologica, specializzandosi quali veri e propri « tutori » della natura.

Per comprendere e valutare l'incidenza degli inquinamenti sulla vita presente e futura, è sufficiente soffermare la nostra attenzione sui tanti fiumi e laghi, un tempo pescosi, puliti, gradevoli, ed oggi trasformati in sudici collettori di rifiuti dai quali ogni traccia di vita è scomparsa. Anche i nostri mari si avviano rapidamente su questa strada. L'inquinamento atmosferico e del suolo non desta minori preoccupazioni: polveri catramose prodotte dal traffico stradale, insetticidi, erbicidi, concimi, fungicidi, dispersioni di idrocarburi per evaporazione, residui radioattivi hanno effetti dannosi irreversibili sulla vita dell'uomo, degli animali e delle piante, di oggi e di domani.

Le esigenze di protezione della natura hanno quindi oggi un punto di riferimento operativo proprio nel Corpo forestale dello Stato anche in funzione delle esigenze di controllo, di verifica e di lotta contro gli inquinamenti (polizia ecologica), che costituiscono senza dubbio uno tra i più importanti momenti dell'azione per la difesa dell'ambiente.

Il Corpo forestale dello Stato, proprio per la sua particolare organizzazione capillare dei Comandi stazione, per la natura tecnica e di polizia del Corpo stesso, per il naturale bagaglio di esperienze del suo personale, svolge

perciò un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa ambientale, specie nel particolare « momento ecologico » che stiamo vivendo, in cui la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario.

La terza legge, n. 968 del 27 dicembre 1977, « principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » responsabilizza il Corpo forestale dello Stato in materia di vigilanza venatoria.

Da quanto succintamente esposto derivano e una constatazione di base ed un preciso suggerimento.

Si constata cioè l'importanza dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore dell'ambiente naturale, allo scopo di evitare ogni possibile danno, di consentire la ricostituzione e l'assestamento ecologico dei territori, di evitare l'utilizzazione distruttiva dei beni naturali rinnovabili, di assicurarne la perpetuità, nonché il particolare impegno del Corpo forestale verso le Regioni, in dipendenza del disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e dell'articolo 71 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che stabiliscono l'impiego del Corpo forestale stesso, da parte delle Regioni, per l'assolvimento dei compiti — in materia di foreste, acqua e suolo — trasferiti o delegati ai poteri regionali.

Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una nuova politica di protezione della natura, si appalesa indispensabile rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le strutture del Corpo forestale dello Stato. Una opportunità e una logica che si impongono sotto il profilo finanziario (cioè di avere già disponibili delle strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e quindi di poter contenere la spesa dello Stato), della efficienza (grande consolidata esperienza nella difesa degli ambienti naturali), della immediatezza di impiego (settemila uomini addestrati, con opportuna e capillare dislocazione territoriale).

La legge quadro sui Parchi nazionali e le Riserve naturali, quella per la difesa del suolo che il Parlamento sarà chiamato quanto

prima ad esaminare, offriranno certamente più ampi contenuti alle responsabilità del Corpo forestale dello Stato.

Il fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ha attribuito numerose dirigenze centrali e periferiche al Corpo forestale dello Stato — sancendo per il Corpo stesso un particolare stato giuridico del tutto atipico rispetto alle altre Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ed il fatto dell'indubbia prevalenza, sancita dalle leggi, di interessi ambientali e naturalistici nella competenza dell'Amministrazione forestale — tanto è vero che il legislatore ha voluto che il Corpo forestale dello Stato non solo mantenesse ma anzi rafforzasse le sue strutture centrali e conservasse integra l'importante situazione capillare periferica costituita da 1.300 stazioni forestali — suggeriscono ed impongono una ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato creando un Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato ed adeguando gli organici del Corpo stesso (ufficiali-ispettori, sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali), per rendere sempre più valido l'apporto dei forestali alla battaglia « ecologica », nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, contro gli inquinamenti, le sofisticazioni alimentari e contro la speculazione edilizia nelle zone di interesse ecologico-naturalistico costituiscono forse l'aspetto più importante.

La ristrutturazione di cui all'unito disegno di legge interessa quindi i seguenti punti:

1) i compiti (articolo 1): ben distinti e delimitati dai compiti trasferiti alla competenza delle Regioni (che impiegheranno però il Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento delle competenze ad esse demandate nel settore forestale) e quindi compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità;

2) il personale (articolo 2 e articolo 3): viene garantita l'omogeneità del personale con funzioni di polizia (ufficiali-ispettori, sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali), attraverso la parità dello stato giuridico e del trattamento economico. Gli organici del Corpo forestale dello Stato sono aumentati di 2.500 unità nei ruoli dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali, di 50 unità nei

ruoli degli ufficiali-ispettori. Per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, la distribuzione percentuale nei vari gradi è conforme ai criteri adottati per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nell'ambito del nuovo Corpo forestale continua ad operare in ruoli transitori anche il personale appartenente alle carriere di concetto, esecutiva ed operaia (personale senza funzioni di polizia), come prevede l'articolo 4;

3) la struttura centrale e periferica (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11): viene costituito al centro un organismo autonomo (Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato) alle dirette dipendenze del Ministro competente. L'Ispettorato generale, retto da un ufficiale-ispettore a livello di funzionario *B*, che è il capo del Corpo forestale dello Stato, dirige e coordina gli uffici periferici (Ispettorati di zona, Comandi gruppo, Comandi distacco e Comandi stazione forestali). L'articolo 12 offre la possibilità al personale appartenente agli attuali ruoli del Corpo forestale dello Stato di essere collocato a riposo con

particolari benefici oppure di transitare, a richiesta, nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o nei ruoli delle Regioni. L'articolo 13 e l'articolo 14 contemplano: l'uno l'istituzione del « Fondo di previdenza ed assistenza » per il personale del Corpo forestale dello Stato, in analogia agli altri corpi di polizia; l'altro (articolo 14) detta norme particolari per l'avanzamento dei sottufficiali e delle guardie forestali. L'articolo 15 stabilisce che i dirigenti del Corpo forestale dello Stato, per le loro qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e per l'ordinamento para-militare del Corpo stesso, non sono inclusi nei ruoli unici di cui all'articolo 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e che l'eventuale passaggio di sottufficiali e guardie in altri ruoli, ai sensi dell'articolo 12, non comporta alcuna detrazione ai ruoli di cui al presente disegno di legge. L'articolo 16 disciplina l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle Regioni. L'articolo 17 stabilisce di contemplare in apposito regolamento le norme di attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita a mezzo del Corpo forestale dello Stato le funzioni di competenza statale nelle materie contemplate dalla legislazione per la protezione e difesa dell'ambiente naturale in generale, con particolare riguardo alle attività: di difesa della natura, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, di tutela delle risorse naturali, di assestamento ecologico del territorio in collaborazione con le Regioni, di ricostituzione degli equilibri ecologici distrutti o degradati, di tutela e gestione di parchi nazionali (terrestri, marini e sottomarini), di riserve naturali, di biotopi; anche attraverso l'acquisto diretto o l'esproprio; di costituzione e gestione del demanio naturalistico dello Stato; di polizia ecologica intesa come compendio nella stessa unità operativa dei compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e delle funzioni di polizia forestale e quelle tecniche connesse; di polizia idrogeologica, di polizia fluviale e idraulica, di polizia fitosanitaria, di polizia venatoria e zoofila, di polizia antinquinamento e tutela delle fonti idriche ed agrarie dirette alla alimentazione e delle risorse naturali in genere e relativi contenziosi.

Art. 2.

Il Corpo forestale dello Stato si può avvalere, per i suoi compiti istituzionali, dell'opera degli istituti di ricerca e di sperimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Gli organici del Corpo forestale dello Stato sono indicati nelle tabelle I e II allegate alla presente legge. All'assunzione, reclutamento, inquadramento, formazione, addestramento, amministrazione e governo del personale, nonchè all'espletamento

dei compiti di istituto, il Corpo forestale dello Stato provvede autonomamente. Il Corpo stesso è posto alle dipendenze dirette del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Gli ufficiali-ispettori, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato conservano l'attuale organizzazione di Corpo armato con stato giuridico civile. Il personale stesso riveste, in ogni tempo e luogo, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, le qualifiche, a seconda del grado, di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria; lo stesso personale riveste, analogamente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è considerato in servizio permanente anche quando non è comandato e beneficia di tutte le attribuzioni e concessioni riservate ai pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato. Allo stesso personale sono dovuti, in ogni tempo e luogo, il trattamento economico e quello di quiescenza, le indennità e le competenze di qualsiasi natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite per i pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato. Gli ufficiali-ispettori, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione e sono autorizzati a portare le armi. Il servizio da essi prestato nel Corpo è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare ed a quello di leva, purchè sia stata ultimata, per quest'ultimo, la ferma contratta. Il personale del Corpo forestale dello Stato, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze ed assenza dal servizio per qualsiasi causa, trasporti in ferrovia, disciplina, vestiario ed altre concessioni, è equiparato ai pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato. Nel regolamento di attuazione della presente legge saranno dettate norme sullo stato giuridico del personale del Corpo forestale dello Stato nonchè sulla foggia e l'uso dell'uniforme, sul mantenimento e cessazione dal servizio per

qualsiasi causa e quanto altro sia necessario per il regolare svolgimento del servizio e per il personale. Ai fini dell'attribuzione delle qualifiche dirigenziali agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono integrate e sostituite con le norme della presente legge sulla base di quanto previsto nelle tabelle allegate alla legge stessa.

Art. 4.

Il personale senza funzioni di polizia, in servizio alle dipendenze della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, resta a prestare servizio nei ruoli transitori ad esaurimento nell'ambito dell'Ispettorato generale di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Sono organi centrali del Corpo forestale dello Stato: 1) l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, costituito da n. 13 divisioni; 2) il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato; 3) la commissione di avanzamento; 4) il magazzino vestiario equipaggiamento casermaggio armamento; 5) il reparto automezzi e quello aeromobile ed altri reparti speciali (incendi boschivi, inquinamenti, repressione frodi, eccetera). Nell'ambito dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato possono essere istituite delle sezioni speciali per studi, ricerche e sperimentazioni in campo ecologico-ambientale-naturalistico o per la gestione di beni naturali.

Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge il posto di capo del Corpo forestale dello Stato è conferito al direttore generale per l'economia montana e per le foreste in carica.

Art. 7.

Sono organi periferici del Corpo forestale dello Stato: 1) gli Ispettorati di zona del Corpo forestale dello Stato; 2) i Comandi gruppo del Corpo forestale dello Stato; 3) i Comandi distaccamento ed i Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato; 4) la Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali del Corpo forestale dello Stato; 5) la Scuola di perfezionamento, a livello post-universitario, per gli ufficiali-ispettori forestali, da istituirsi entro un anno dall'approvazione della presente legge.

Art. 8.

Gli Ispettorati di zona del Corpo forestale dello Stato, retti da un ufficiale-ispettore forestale a livello dirigenziale superiore e nel numero complessivo di tre, di cui uno in Italia settentrionale, l'altro in Italia centrale ed il terzo in Italia meridionale, hanno compiti, nelle circoscrizioni di rispettiva competenza, di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del Corpo forestale dello Stato. Gli Ispettorati di zona del Corpo forestale dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Ai Comandi gruppo del Corpo forestale dello Stato sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i compiti operativi di cui al precedente articolo 1, il governo e l'amministrazione del personale dipendente.

Ai Comandi gruppo sono preposti ufficiali-ispettori forestali a livello di primo dirigente.

I Comandi gruppo del Corpo forestale dello Stato sono istituiti, con giurisdizione provinciale o interprovinciale, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I Comandi gruppo istituiti nelle sedi capoluogo di Regione, oltre ai compiti propri, dirigono gli altri Comandi nell'ambito della Regione e curano anche i rapporti con gli organi regionali e gli altri uffici dello Stato.

Art. 10.

La circoscrizione territoriale dei Comandi di distacco del Corpo forestale dello Stato viene determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ai distaccamenti, che svolgono compiti di direzione e di coordinamento del servizio di istituto dei Comandi stazione forestali, sono preposti, di norma, marescialli forestali dei tre gradi.

I Comandi stazione forestali, con circoscrizione comunale o intercomunale, sono retti, di norma, da brigadieri e vice brigadieri forestali.

I Comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato svolgono i compiti affidati al Corpo stesso ed in particolare i compiti di polizia generale e di quella tecnica specializzata, che si compendiano nelle funzioni di « polizia ecologica » — come indicato nell'ultimo comma del precedente articolo 1 — oltre ai compiti previsti in tutte le altre norme emanate dallo Stato e dalle Regioni per le rispettive competenze, in materia di tutela dell'ambiente.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei Comandi stazione forestali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

La Scuola allievi sottufficiali e allievi guardie del Corpo forestale dello Stato sarà ristrutturata con provvedimento a parte tendente al rinnovamento delle strutture, dei programmi e dell'insegnamento, in modo da assicurare una preparazione professionale e formativa del personale sempre più idonea alle esigenze del servizio.

Alla Scuola stessa sono preposti ufficiali del Corpo del ruolo dirigente e direttivi del Corpo forestale dello Stato, integrati da docenti universitari, docenti di ruolo delle scuole medie e magistrati.

I programmi di insegnamento, il numero e la durata dei corsi saranno formulati ed aggiornati in relazione ai compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato.

Art. 12.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il personale appartenente agli attuali ruoli del Corpo forestale dello Stato può chiedere il passaggio in soprannumero nei ruoli del personale del Ministero della agricoltura e delle foreste con la qualifica ed anzianità possedute, oppure il collocamento a riposo con un abbuono di anni cinque ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione.

Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale sono autorizzate ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale suddetto che ne faccia richiesta nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento nei ruoli regionali dovrà avvenire con i benefici previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, n. 11, e 30 giugno 1972, n. 748, e dai decreti emanati ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il collocamento a riposo ed il passaggio nei ruoli regionali o altri ruoli di cui ai precedenti commi, non comportano alcuna riduzione negli organici di appartenenza.

Art. 13.

È istituito, in analogia agli altri corpi di polizia dello Stato, il « Fondo di previdenza e assistenza » per il personale del Corpo forestale dello Stato.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e gli viene conferita personalità giuridica.

Il « Fondo » sarà disciplinato con apposito provvedimento da emanarsi unitamente al regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14.

L'applicazione delle norme relative al mantenimento in servizio ed alle promozioni dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale

dello Stato è attribuita alla Commissione di avanzamento nominata in analogia al disposto dell'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e integrata con rappresentanti della categoria interessata eletti democraticamente attraverso le associazioni di categoria più rappresentative.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale sottufficiali e guardie forestali sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Al personale con funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 71 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Corpo forestale dello Stato è impiegato dalle Regioni con le modalità e nei limiti di cui ad apposite intese, nel rispetto della professionalità degli appartenenti al Corpo e per compiti istituzionali del Corpo stesso.

Art. 17.

Le norme di attuazione della presente legge saranno stabilite in apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui ai commi precedenti, tutte le leggi riguardanti il personale del Corpo forestale dello Stato — dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non in contrasto con la presente legge — sono abrogate.

Art. 18.

Al maggior onere di lire 11 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà stanziata, per ogni anno successivo, la maggiore somma di 11 miliardi di lire.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli attuali stanziamenti dei capitoli relativi alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste sono trasferiti ai capitoli relativi al Corpo forestale dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA I

**RUOLO DEGLI ISPETTORI-UFFICIALI, SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE
E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

Personale tecnico con funzioni di polizia

Funzione	Paramet.	Grado forestale	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Grado corrispondente nel Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza	Qualifica attribuita	Posti in organico
A) RUOLO DEI DIRIGENTI (1)						
B	—	Capo del corpo	—	Capo della polizia	Prefetto di 1 ^a cl.	1
C	—	Vice capo del Corpo	—	Tenente generale	Dirigente generale	2
D	—	Ispettore generale	—	Maggiore generale	Dirigente sup.re	14
E	—	Ispettore capo	—	Colonnello ispett.	Primo dirigente	78
Totale dirigenti						95
B) RUOLO DIRETTIVI (1)						
—	615		—			
—	560		2			
—	530	Ten. col. ispettore	3	Tenente colonn.	Ispett. capo agg.to	159
—	500		3			
—	420	Magg. ispettore	3	Maggiore	Ispettore sup.	
—	285	Cap. ispettore	3	Capitano	Ispettore	526
—	250	Ten. ispettore	2	Tenente	Ispettore agg.to	
—	165	Allievo ispettore	2	Sottoten. di com.	Accademista	
Totale direttivi						685
TOTALE ISPETTORI-UFFICIALI						780
C) RUOLO SOTTUFFICIALI						
—	245	Aiutante forestale	—	Mar. magg. sc. (2)		270
—	218	Maresciallo magg.	1	Maresciallo magg.		190
—	195	Maresciallo capo	—	Maresciallo capo		
—	168	Maresciallo ordin.	3	Maresciallo ordin.		1.045
—	153	Brigadiere	—	Brigadiere		
—	133	Vice brigadiere	2	Vice brigadiere		1.430
Totale sottufficiali						2.935
D) RUOLO GUARDIE SCELTE E GUARDIE						
—	150	Guardia scelta	—	Appuntato		2.170
—	138	Guardia in serv. c.	8	Guardia in serv. c.		
—	124	Guardia in raffer.	3	Guardia in raffer.		2.675
—	115	Guardia in ferma	3	Guardia in ferma		
—	—	Allievo guardia	—	Allievo guardia		
Totale guardie scelte e guardie						4.845
TOTALE SOTTUFFICIALI, GUARDIE SC. E GUARDIE						7.780
TOTALE COMPLESSIVO ORGANICO						8.560

(1) Integra e sostituisce le corrispondenti tabelle del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) 10 per cento del ruolo sottufficiali - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

TABELLA II

RUOLI SPECIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Personale fuori ruolo per mansioni d'ufficio

Parametro	QUALIFICA	Posti in organico
	A) CARRIERA DIRETTIVA	
—	Ispettori-ufficiali (1)	50
	B) CARRIERA ESECUTIVA (2)	
245	Coadiutore superiore (ex sottufficiali) . .	100
168	Coadiutore (ex guardie scelte)	50
		150
	TOTALE . . .	200

(1) Assorbe e sostituisce i posti di cui alla legge 11 maggio 1970, n. 313.

(2) Assorbe e sostituisce i posti di cui alla legge 11 maggio 1970, n. 313 ed alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

TABELLA III

RUOLI TRANSITORI AD ESAURIMENTO (*)

Parametro	QUALIFICA	Posti in organico
	<i>A) CARRIERA DI CONCETTO</i>	
	<i>Servizi contabili</i>	
370	Segretario capo	8
297	Segretario principale	36
255		
218		
178	Segretario	34
160		
	TOTALE SERVIZI CONTABILI . . .	78
	<i>Geometri e periti</i>	
370	Geometra e perito capo	17
302	Geometra e perito principale	73
260		
227		
188	Geometra e perito	72
160		
	TOTALE GEOMETRI E PERITI . . .	162
	<i>B) CARRIERA ESECUTIVA</i>	
245	Coadiutore superiore	27
213	Coadiutore principale	119
183		
163		
133	Coadiutore	104
120		
	TOTALE CARRIERA ESECUTIVA . . .	250
	<i>C) OPERAI</i>	
210	Capi operai	28
190	Categoria 1 ^a specializzati	188
165		
173		
146	Categoria 2 ^a qualificati	194
129		
153		
133	Categoria 3 ^a comuni	78
115		
	TOTALE OPERAI . . .	488

(*) Personale già alle dipendenze ed impiegato negli Uffici del C.F.S. e delle A.S.F.D.